



Spett.^{le} **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza**
Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

Dott.ssa Pieri Claudia
pieri.claudia@mase.gov.it

Spett.^{le} **Comune di Piansano**
Area tecnica
PEC comunepiansano@legalmail.it

Spett.^{le} **Regione Lazio**
Direzione Regionale Ambiente
Area protezione e gestione della biodiversità
PEC direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Spett.^{le} **Comune di Tarquinia**
Area tecnica
PEC pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Spett.^{le} **Comune di Montalto di Castro**
Area tecnica
PEC comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Spett.^{le} **Arci caccia, comitato provinciale di Viterbo**
MAIL: arcicacciaviterbo@libero.it

Milano, 17 novembre 2023

Oggetto: [ID: 9288] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto fotovoltaico "Uliveto Agrivoltaico del Lazio", sito in Cellere (VT) e Piansano (VT), da 64.898 kW_p

RIF: Controdeduzioni Osservazioni Ricevute

La Scrivente SKI 16 s.r.l., con sede legale in Milano, via Caradosso 9, CAP 20123, iscritta al registro delle imprese di Milano, al numero MI – 2632359 con P.IVA: 11412940964 e C.F.: 11948100968, in persona dell'Amministratore Unico CASSAI Giulio, domiciliato per la carica rivestita presso la sede legale della società,

Viste le osservazioni ricevute

In riferimento alle Osservazioni giunte nei termini dell'Archi Caccia di Viterbo (MASE 2023-0109766), ai Pareri del comune di Montalto di Castro (MASE 2023-111368), del Comune di Piansano (MASE 2023-0108169) del Comune di Tarquinia (MASE 2023-0131062) e alle Osservazioni giunte fuori dei termini di Archi Caccia (MASE 2023-0112278) e della Regione Lazio (MASE 2023-116176), si osserva quanto segue.

Si precisa che la società si riserva di integrare la documentazione progettuale solo a seguito di una richiesta formulata in tal senso dall'Amministrazione Procedente, ovvero dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art 24, comma 4 del TUA.

A supporto della presente di allega:

1. Controdeduzioni puntuali per ciascuna delle osservazioni soprariportate e relativi allegati di supporto quali:
 - a. Visure catastali storiche particelle 20 e 21 foglio 7, Comune di Cellere;
 - b. Visura ipotecaria particelle 20 e 21 foglio 7, Comune di Cellere.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Distinti Saluti

SKI 16 s.r.l.

Sommario

Osservazioni sulle note ricevute da Arci Caccia, Regione Lazio, Comune di Piansano, Comune di Montalto di Castro, Comune di Tarquinia	2
1- Premessa.....	2
2 – Osservazioni sulle deduzioni dell’Arci Caccia.....	3
2.1 – Osservazioni nei termini e fuori termini	3
2.1.1 Controdeduzioni	3
3 - Osservazioni della Regione Lazio.....	5
3.1 – Contenuto delle osservazioni.....	5
3.1.1 Controdeduzioni	5
4 – Osservazioni sulle deduzioni ed osservazioni del comune di Montalto di Castro.....	9
4.1 Considerazioni.....	9
4.1.1 Controdeduzioni	10
5 – Parere del comune di Tarquinia.....	12
5.1 Considerazioni.....	12
5.1.1 Controdeduzioni	13
6 – Pareri del comune di Piansano.....	14
6.1 Considerazioni.....	14
6.1.1 – Controdeduzioni	15
7 - Conclusioni	19

Osservazioni sulle note ricevute da Arci Caccia, Regione Lazio, Comune di Piansano, Comune di Montalto di Castro, Comune di Tarquinia

17 novembre 2023

1- Premessa

Il presente documento presenta le controdeduzioni della Società SKI 16 S.r.l., appartenente al gruppo Statkraft, primo produttore di energia rinnovabile in Europa e la cui società capogruppo è interamente partecipata dal Ministero del Commercio norvegese, alle Osservazioni giunte nei termini dell’Arci Caccia di Viterbo (MASE 2023-0109766), ai Pareri del comune di Montalto di Castro (MASE 2023-111368), del comune di Piansano (MASE 2023-0108169) del comune di Tarquinia (MASE 2023-0131062) e alle Osservazioni giunte fuori dei termini di Arci Caccia (MASE 2023-0112278) e della Regione Lazio (MASE 2023-116176).

Con quasi 130 anni di storia e come primo produttore di energia rinnovabile in Europa, Statkraft desidera fornire il suo contributo alla transizione energetica italiana e al raggiungimento dei target nazionali di decarbonizzazione al 2030. Per quanto necessaria, la transizione energetica è un processo complesso che va gestito in maniera sinergica dalle istituzioni assieme ai soggetti industriali con comprovata esperienza nel settore e facendo attenzione a chi ha invece solo intenzioni speculative.

La priorità di Statkraft è quella di creare valore nei territori in cui opera attraverso progetti di alta qualità con una forte attenzione alla sostenibilità al fine di massimizzare le ricadute positive sul territorio e di minimizzare le esternalità negative. In questo senso, il dialogo e il coinvolgimento di tutti gli attori locali è obiettivo primario per Statkraft al fine di costruire soluzioni progettuali che portino un beneficio collettivo e tangibile.

2 – Osservazioni sulle deduzioni dell’Arci Caccia.

2.1 – Osservazioni nei termini e fuori termini

L’Arci Caccia di Viterbo, il 5 luglio 2023, nei termini, ha presentato osservazioni che lamentano carenze nella descrizione floro-faunistica ante-operam ai fini della individuazione di specie faunistiche di interesse per la conservazione. È quindi richiesta una valutazione, da parte di esperti qualificati, della presenza eventuale di specie protette.

Parimenti si richiedono valutazioni in merito alla coerenza con il Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato nel 1998. Con riferimento a tale piano, nel quale è specificato che le aree di divieto delle attività faunistico venatorie non devono superare il 30% della superficie regionale, l’Associazione lamenta che in pratica gli impianti fotovoltaici comportano un divieto di fatto dell’attività venatoria sulla superficie impegnata e su un ulteriore buffer di 100 metri ai sensi della LR 17/95, art. 37, comma 1, lettera e)¹. Le Osservazioni richiedono una verifica del superamento del termine del 30% della superficie della SASP della Provincia.

Sono anche lamentate assenze delle misure di mitigazione della luce polarizzata “polarized light pollution”, che sarebbe, a detta degli scriventi, genericamente provocata dalla “riflessione”. Oltre a ciò, è presente il vecchio argomento che gli uccelli possano confondere i pannelli per specchi d’acqua.

Nelle successive Osservazioni giunte oltre i termini, si aggiunge la carenza di misure volte a mitigare l’impatto sulla superficie venatoria. E si suggerisce la soluzione di prevedere trappole per catturare le specie cacciabili al fine di liberarle fuori della recinzione.

2.1.1 Controdeduzioni

Ferma restando l’assenza di interferenze, da parte del progetto, con aree protette appartenenti ai siti Rete Natura 2000, la società si riserva di condurre attività di monitoraggio delle specie eventualmente presenti laddove richiesto dal Ministero procedente sulla base di specifiche esigenze che dovessero emergere nel corso del procedimento di VIA. In tale caso l’analisi sarà svolta con metodologia volta

¹ - 1. A norma dell’art 21 della Legge n. 157 del 1992 è vietato a chiunque: e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

ad individuare l'avifauna residente, nidificante e migratrice, diurna e notturna, entro un raggio da stabilire (non inferiore a 1 km), per il termine di 1 anno, attraverso la tecnica dei punti d'ascolto o "point counts" (Bibby *et al.*, 2000).

Con riferimento alla richiesta di svolgere un'analisi del rispetto del limite del 30% della superficie destinata a protezione della fauna selvatica, si ritiene quanto segue:

- L'indicazione del buffer di 100 metri ai sensi della citata LR 17/95 è attivato genericamente dagli "stabili ... adibiti a posto di lavoro". Nel progetto di un impianto fotovoltaico non sono presenti "stabili", e lo stesso è un "luogo di lavoro" solo saltuariamente per le operazioni di manutenzione e le normali pratiche agricole. La norma non appare applicabile. Se lo fosse, peraltro, dovrebbe essere applicata seguendo i medesimi criteri a qualunque superficie nella quale si svolgono attività di lavoro saltuarie, dunque anche a tutti i terreni agricoli.
- La superficie interna all'impianto è, viceversa, certamente inibita alla caccia, ma tale considerazione incide solo su una superficie limitata (86 ha recintati). La Provincia di Viterbo si estende su 361.500 ha, dei quali l'impianto inibisce effettivamente solo lo 0,024 %. Il calcolo del potenziale impatto cumulativo, esteso all'intera provincia, è al di là delle capacità ed informazioni dei proponenti, essendo piuttosto di competenza dell'ente di programmazione, ma si possono fare delle osservazioni preliminari: la provincia di Viterbo è interessata dal 78,08% degli impianti FER ad estesa occupazione territoriale del Lazio (cfr. DGR 171/2023). Il fabbisogno al 2030 per la Regione Lazio, stabilito nella bozza di decreto interministeriale sulle aree "idonee", è di 4.708 MWp. Se tale obiettivo fosse raggiunto, a vantaggio di calcolo con la medesima percentuale di distribuzione (se pure la regione chiede un riequilibrio), si avrebbero nella Provincia di Viterbo 3.710 MWp, per un impegno di suolo stimabile al massimo (si ricorda che tale numero è per *tutte* le rinnovabili) in ca. 5.500 ha, ovvero il 1,54% della superficie provinciale. È abbastanza evidente che il rischio temuto dalla spettabile associazione non è realistico.
- Con riferimento al rischio da "luce polarizzata", e quello da "effetto lago", si deve sottolineare come i moderni pannelli fotovoltaici, che lavorano assorbendo la luce e non riflettendola, sono a bassissimo effetto di riflesso, di gran lunga inferiore a quello delle normali superfici vetrate.
- Come sopra indicato, l'impianto non è presidiato da personale in maniera continuativa. Per tale ragione catturare gli animali per rilasciarli oltre la recinzione, oltre alle considerazioni di natura morale che possono essere evocate, è tecnicamente non fattibile.

3 - Osservazioni della Regione Lazio

3.1 – Contenuto delle osservazioni.

La regione Lazio, Direzione Generale Ambiente, Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha prodotto delle osservazioni oltre i termini il 17 luglio 2023. In esse si riportano le note dei diversi servizi e direzioni regionali:

- *Direzione Regionale Agricoltura*, segnala che tre proprietari hanno percepito contributi ai sensi delle Misure 10.1.5 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 11.1.1 (Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica). Inoltre, una domanda ammessa ai sensi della Misura 14 (Benessere degli animali) appare incompatibile per riduzione della superficie originariamente ammessa, comportando quindi revoca dei premi. Più precisamente, si segnala che “il carico di UBA, una volta ridotta la superficie in conseguenza della realizzazione dell’impianto, potrebbe risultare superiore ai limiti previsti dalla direttiva nitrati e quindi in contrasto con le vigenti norme in materia di condizionalità, fatto salvo la possibilità del beneficiario di stabilire contratti di smaltimento o acquisire terreni che compensino le superfici sottratte”. Tali considerazioni sono inerenti i controlli sul rispetto di competenza dell’Organismo Pagatore. Si potrebbe giungere alla “restituzione degli importi già percepiti e alla revoca e decadenza del contributo per le superfici sottratte all’impegno agro-ambientale”.
- *Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale*, richiede ai comuni di trasmettere l’attestazione Usi Civici, i Certificati di Destinazione Urbanistica, e richiede l’Autorizzazione Paesaggistica con riferimento alle interferenze con le visuali e i corsi d’acqua, nonché le aree boscate. Prescrizioni circa la dismissione e segnalazione di coerenza, se del caso, con i PUA LR 38/1999.
- La Direzione scrivente richiede integrazioni e segnala che il progetto sarà valutato dai competenti uffici regionali secondo quanto disposto dalla DGR 171/2023.

3.1.1 Controdeduzioni

Con riferimento alle osservazioni della Direzione Agricoltura, si precisa anzitutto che le particelle individuate al catasto terreni del Comune di Cellere, foglio 7, n. 20 e 21 non sono interessate da alcun contratto di affitto con la Società Agricola F.lli Colelli S.S. né con altra società, come anche

riscontrabile dalle visure che si allegano (cfr. Visure Catastali Storiche ed Ispezione Ipotecaria). Inoltre, sulla base di quanto dichiarato alla scrivente dalla proprietà del fondo in questione (si veda, al riguardo, il relativo contratto preliminare di compravendita trascritto nei registri immobiliari), tali particelle non risultano interessate dalle misure PSR Lazio richiamate nella comunicazione. Si segnala tuttavia che le stesse particelle risultavano un tempo gravate da enfiteusi, diritto che è stato affrancato a valle della sottoscrizione del contratto preliminare con il sig. Moscatelli Giancarlo, intestatario delle particelle in questione.

Sul punto, ci si rende disponibili a fornire ogni chiarimento eventualmente necessario.

Con riferimento alle ulteriori particelle richiamate nella nota, si conferma il pieno rispetto di quanto sarà stabilito dagli enti competenti. Nei contratti preliminari di compravendita sottoscritti con le proprietà interessate è stato assunto da parte dei proprietari dei suoli l'impegno a restituire le quote percepite, se richiesto. La circostanza non osta al prosieguo del procedimento e, in ogni caso, si segnala che la scadenza degli impegni assunti risulta compatibile con le tempistiche stimate di realizzazione del progetto.

Con riferimento a quanto esposto dalla Direzione Pianificazione, si segnala la presenza nella documentazione delle richieste certificazioni, elaborato n.95, "Certificato di Destinazione Urbanistica": Cellere, prot. 4170 del 20-09-2022; Piansano, prot. 9687/6442.

Con riferimento alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 D.Lgs. 42/06, da acquisire nel corso del procedimento, si rappresenta quanto segue. Dall'esame della norma è possibile verificare che l'Autorizzazione Paesaggistica si rende necessaria per i beni di cui al comma 1², i quali sono:

- Beni di cui all'art. 142 (tutelati "ope legis"),
- Beni di cui all'art 136 ("*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*", vincolo espresso secondo le procedure di cui all'art 138 e seg., e dichiarato ai sensi dell'art. 140),
- Beni di cui all'art. 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai **sensi della normativa previgente**),

2- "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione."

- Beni di cui all'art. 143 (istituiti dal Piano Paesistico), ma solo di cui al comma 1, lettera d) che si riporta di seguito:
 - o d) “eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1”;
 - Art. 134, comma 1, lettera c) “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.

Più in dettaglio, con specifico riferimento a quanto indicato dalla Regione in merito alle “*verifiche e valutazioni delle interferenze con le visuali al fine di salvaguardare il quadro panoramico*”, le visuali mappate nella tavola A e C del PTPR sono regolate dal Piano nell’Allegato “*Le visuali del Lazio*”, nell’elaborato “*Schede*”, al punto 1.1 “*Le visuali nelle norme e nel PTPR*”. La norma citata recita:

*“La LR 24/98 e le medesime norme del PTPR precisano che sono ‘efficaci’ e quindi prescrittive le visuali comprese all’interno delle località (zone) **dichiarate di ‘notevole interesse pubblico’ dall’amministrazione competente**”.*

E continua,

“Con l’adozione del PTPR la suddetta individuazione è stata trasferita, transitoriamente, nel Piano con le seguenti modalità:

a) “aree di rispetto della visuali” nella tavola A (tavola di classificazione paesaggistica)

b) “punti di visuale” e “percorsi panoramici” nella tavola C (tavola dei beni complementari non paesaggistici)”

e

“L’art. 49 (50, in realtà) delle Norme del PTPR ‘Salvaguardia delle visuali’ recita al comma 4: “I punti di vista, i percorsi panoramici ed i con visuali (...) sono individuati nel PTPR nelle tavole C” e al comma 8 “Il PTPR recepisce nelle tavole A – sistemi e ambiti di paesaggio – i punti di vista, i percorsi panoramici e i con visuali di cui al comma 4 del presente articolo, oggetto di verifica cartografica e precisazione normativa; con l’approvazione del PTPR i punti di vista, i percorsi panoramici e i con visuali e le relative modalità di tutela come confermati e precisati assumono natura prescrittiva”.

I richiami non sono tuttavia corretti . Infatti, nelle norme del PTPR l'art 49 recita *“Interventi su ville, parchi e giardini storici”*, mentre l'art 50, recita:

1. *“1. Ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche.*
2. *Il PTPR garantisce la salvaguardia delle visuali attraverso la protezione dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela. **Tali beni sono individuati nella Tavola A**, descritti nelle relative schede e disciplinati secondo le seguenti modalità di tutela **sempreché ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice.***
3. *La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.*
4. *Per i percorsi panoramici di crinale e di mezzacosta, sul lato a valle delle strade possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, 194 misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale **non può essere inferiore a cinquanta metri**, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.*
5. ***La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, in sede di autorizzazione paesaggistica**, attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR.*
6. *Per il territorio di Roma, il PTPR individua, altresì, nella Tavola A - sistemi ed ambiti di paesaggio, aree di visuale. In tali aree, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le richieste di trasformazione devono essere corredate da appositi studi delle visuali per la salvaguardia dei quadri panoramici e dei punti di vista da cui essi sono percepibili, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5.”*

In definitiva:

Nell'ambito del PTPR della Regione Lazio il percorso panoramico che lambisce il perimetro dei lotti interessati dall'impianto:

- 1) **È evidenziato nella tavola A “Sistemi ed ambiti del paesaggio”** nel “Sistema del Paesaggio Insediativo” in “Aree di Visuale”. In tale tavola è indicato il buffer di 50 metri previsto alle NTA, art 50, comma 4.
- 2) **Non è individuato nella tavola B “Beni paesaggistici”** che riporta la ricognizione dei vincoli art. 134 c.1 lett. a, b, c; art. 136; art.142 c.1 D.Lgs 42/2004.
- 3) **È evidenziato nella tavola C “Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR”** negli “Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale”, art.143 D.Lgs 42/2004, come percorso panoramico artt. 31 bis e 16 L.R. 24/1998.

Tanto premesso si ritiene che:

la porzione di panorama eventualmente percepibile dalla strada mappata nella tavola C del PTPR, esterna al buffer indicato in tavola A (nel quale non insiste l'impianto), pur essendo passibile di valutazione circa la componente paesaggio da parte del competente ufficio regionale, ai sensi dell'art 143, e dalla Commissione Nazionale nelle sue due componenti Mase e MIC, **non sia tenuta a procedura di Autorizzazione Paesaggistica ex art 146, in quanto non è stato apposto vincolo di notevole interesse pubblico secondo l'articolo 136 né trattasi di area tutelata per legge ai sensi dell'articolo 142.**

4 – Osservazioni sulle deduzioni ed osservazioni del comune di Montalto di Castro.

4.1 Considerazioni

Il Comune di Montalto di Castro, appartenente alla Provincia di Viterbo e **interessato esclusivamente dal potenziamento della linea AT che connette la stazione di Canino con la Stazione di Montalto stessa**, ritiene di rinvenire insuperabili motivi ostativi alla realizzazione della centrale agrosolare nella situazione di area vasta che interessa il suo territorio e, più in generale, la Toscana laziale.

Oltre a ciò, il Comune afferma che non viene specificato nello stesso “chi coltiverà il terreno e con quali prospettive di rendimento, quali siano gli alberi e gli arbusti che si prevede di piantare e, in

generale, quale sia la connessione tra il progetto agricolo e quello energetico”. Inoltre, mancherebbero l’aderenza alle Linee Guida. Si tratta, come argomenteremo nel seguito, di un rifiuto.

Di seguito è lamentato il “carattere faraonico” del progetto.

Infine, sono richieste integrazioni circa le opere di connessione.

4.1.1 Controdeduzioni

Si evidenzia innanzitutto che il territorio del Comune di Montalto di Castro è interessato esclusivamente da una parte delle opere di rafforzamento della Rete Elettrica Nazionale (RTN). Come noto, si tratta di opere la cui progettazione non è liberamente definita dalla proponente, bensì secondo le direttive del Gestore Nazionale Terna S.p.A., che ne sarà anche proprietario. Inoltre, si fa presente che le aree di impianto sono collocate ad una distanza dal centro abitato di Montalto di Castro di circa 21-22 km dalla piastra più a sud del Progetto in oggetto.

In linea generale il punto di vista dell’amministrazione comunale di Montalto di Castro è pienamente comprensibile, se pure ristretto. In sostanza la direzione politica pro tempore della comunità locale non vede benefici per sé che travalichino i disagi derivanti dalla concentrazione di grandi impianti fotovoltaici su un territorio di ca. 8.000 abitanti in 190 km².

Da parte nostra, si sottolinea, però, la situazione di oggettiva ed epocale emergenza energetica e climatico-ambientale che l’Unione Europea tutta attraversa come dimostrato ed affrontato dalla strategia RepowerEU che attribuisce agli impianti rinnovabili un interesse pubblico prevalente. Una maggiore penetrazione delle rinnovabili andrà a beneficio di tutti risolvendo simultaneamente la triplice sfida del nostro tempo. Primo, garantire la sicurezza di approvvigionamento energetico attraverso una produzione locale e riducendo le dipendenze esterne. Secondo, decarbonizzare il sistema energetico con tecnologie a impatto zero sull’atmosfera. Terzo, e non meno importante, fornire energia a prezzi vantaggiosi per tutti i consumatori, che siano famiglie o imprese. Maggiore sarà la penetrazione di rinnovabili nel sistema e più tangibili saranno questi benefici.

. Si richiamano, al riguardo, le ampie considerazioni di sfondo presenti nella relazione “4_VR_01-d_Quadro Generale” (tra le molte il Capitolo 1, la stima del fabbisogno regionale al 2030 al par. 0.3.2, ed il Quadro Regolatorio nazionale al Capitolo 0.4).

Il lamentato raggiungimento del punto di saturazione della capacità di accogliere impianti e relative infrastrutture (in particolare il potenziamento delle Rete di Trasmissione Nazionale, resa necessaria non già dal solo progetto in valutazione, quanto dall'insieme dei progetti presenti nell'area vasta) non è fisso, ma variabile, e i target in continuo aumento (di recente con l'approvazione della nuova RED III da parte dell'Unione Europea) lo spingono ancora in avanti. Questo è dimostrato anche dalla bozza di DM sulle Aree Idonee, citata nel paragrafo in oggetto, che fissa per la Regione Toscana tale obiettivo a 4.2 GW al 2030 con un'acclive curva di crescita, e a 4.7 GW aggiuntivi rispetto all'esistente. Per il Lazio, parte di tale fabbisogno andrà necessariamente coperto dalla Provincia di Viterbo grazie alla sua ricchezza di risorse naturali.

Stralcio tabella Burden Sharing								
Regione	Anno di riferimento							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lazio	1.350	1.669	2.070	2.480	2.934	3.441	4.010	4.708
MW aggiuntivi in esercizio		319	401	410	454	507	569	698
Da autorizzare (+30%)	-	415	521	533	590	659	740	907
Potenziale multa massima m€	-	255	321	328	363	406	455	558
TERNA	stmg accettate	2.552						
	progetti in valutazione	2.370						
	progetti benestariati	1.001						
	autorizzati	2.110						

Venendo alle considerazioni di apertura, circa l'assenza del coltivatore, delle relative modalità, e dell'aderenza alle Linee Guida, si ritiene che si tratti di refusi derivanti da pareri verso altri progetti. Infatti, il progetto in specie:

- 1- riporta nella copertina di ogni elaborato il logo, noto a livello nazionale, del partner agricolo (Olio Dante);
- 2- nel Quadro Programmatico (01.VR_01a _ Quadro Programmatico) riporta al par. 0.1.5 la dimostrazione analitica della qualifica di "agrivoltaico", *con specifico e puntuale riferimento alle Linee Guida* (cfr. 0.1.5.2, 0.1.5.3). Le stesse Linee Guida sono oggetto di una testuale ricostruzione nel paragrafo 0.4.2.
- 3- nel Quadro Progettuale (01_VR_01-b_Sia Quadro Progettuale) è descritta ampiamente la soluzione agricola, in primo luogo sinteticamente al par. 2.4.2, poi analiticamente nel capitolo 2.13 "Intervento agrario: obiettivi e scopi" e 2.16 "Progetto agronomico produttivo: uliveto superintensivo", oltre che 2.17. Complessivamente si tratta di oltre 35 pagine.

- 4- Nel Quadro Ambientale (01_VR-01-c_SIA Quadro Ambientale) è presente un capitolo sulle ricadute agronomiche e produttive, 3.10, ed un paragrafo finale 3.19.4 sull'impegno per il paesaggio e la biodiversità.
- 5- Al progetto è allegato un "Protocollo di operatività" siglato tra Oxy Capital (proprietario di Olio Dante) ed il proponente, che dettaglia le regole di funzionamento dei due impianti (106_VR_09 Protocollo di Operatività).

Con riferimento al "carattere faraonico" del progetto si deve sottolineare che lo stesso sia appena superiore alla media dei procedimenti in corso (che si attesta dalle parti dei 45 MW). La ragione di tale grande dimensione dei progetti fotovoltaici "utility scale", in linea con le prassi internazionali, sono:

- la realizzazione di impianti di dimensioni "utility scale" consentono di evitare la proliferazione di molteplici impianti di piccole dimensioni, che producono una maggiore frammentazione del territorio e, conseguentemente, un impatto ben più elevato;
- gli impianti non beneficiano di alcun incentivo, si alimentano esclusivamente con fondi privati che sono remunerati dalla sola vendita dell'energia elettrica,
- l'elevata variabilità di questa impone assunzioni prudenti nell'impostazione delle linee di prefinanziamento e quindi spinge verso la massimizzazione delle economie di scala (come noto il costo di installazione di un impianto è molto sensibile alla dimensione del cantiere),
- la distanza dalla rete di trasmissione nazionale, e gli elevati costi delle connessioni utente, spingono anche essi verso dimensioni minime di impianto finanziabili.

Circa le richieste di integrazione inerenti la documentazione delle opere di rete ci si riserva di fornirle nel seguito del procedimento.

5 – Parere del comune di Tarquinia

5.1 Considerazioni

Il comune di Tarquinia ha espresso il parere in data 8 agosto 2023. Il parere è negativo per le seguenti ragioni:

- l'impianto è di notevole estensione (tuttavia a grande distanza dal territorio comunale di Tarquinia),
- presenterebbe la creazione di nuove infrastrutture di connessione (condivise con molte altre iniziative),
- utilizzando le stesse parole del parere del comune di Montalto di Castro, anche il comune di Tarquinia dichiara che “non risulta affatto chiara la proporzione tra il rendimento energetico e quello agricolo” e, inoltre, che “non specificando però chi coltiverà il terreno e con quali prospettive di rendimento, quali siano gli alberi e gli arbusti che si prevedono di piantare e, in generale, quale sia la connessione tra il progetto agricolo e quello energetico”. Mancando, ancora con le medesime parole, anche la dimostrazione della qualifica agrivoltaica ai sensi delle Linee Guida.
- Anche qui “stupiscono l'imponenza e la dimensione faraonica del progetto”, e quanto di seguito presente, identicamente, nel parere del comune di Montalto, che, quindi, non è opportuno ripetere.

5.1.1 Controdeduzioni

Il parere è *praticamente identico* a quello del comune di Montalto di Castro, e le controdeduzioni possono essere quindi esattamente replicate. Si fa tuttavia presente, che al momento della stesura delle presenti controdeduzioni, Terna ha trasmesso una modifica alla STMG ricevuta dalla scrivente, relativa ai rinforzi di rete, modificandone il tracciato e di fatto escludendo il Comune di Tarquinia che non verrà più interessato da tali opere. Sarà cura della Proponente, SKI 16 Srl, in coordinamento con le altre società interessate dal medesimo punto di connessione, presentare una variante al progetto appena saranno completati i relativi elaborati progettuali in coordinamento con il Gestore di Rete Terna.

Fermo quanto sopra, preme in ogni caso alla scrivente evidenziare quanto segue nel merito delle osservazioni pervenute dal Comune.

Oltre alla mancata considerazione delle ampie considerazioni contenute in “4_VR_01-d_Quadro Generale” (tra le molte il Capitolo 1, la stima del fabbisogno regionale al 2030 al par. 0.3.2, ed il Quadro Regolatorio nazionale al Capitolo 0.4), e le seguenti considerazioni sull'incremento del burden sharing regionale di prossima approvazione, spicca anche in questo caso la dichiarata assenza del coltivatore e delle modalità di interazione tra parte agricola ed elettrica.

Se pure nella gran parte dei progetti presentati allo stato, e reperibili sui siti del MASE, tale giudizio appare in sostanza giustificato, nel caso del progetto è *del tutto ingeneroso e immotivato*. Infatti, come già scritto, il progetto in specie:

- 1- riporta nella copertina di ogni elaborato il logo, noto a livello nazionale, del partner agricolo (Olio Dante);
- 2- nel Quadro Programmatico (01.VR_01a _ Quadro Programmatico) riporta al par. 0.1.5 la dimostrazione analitica della qualifica di “agrivoltaico”, con specifico e puntuale riferimento alle Linee Guida (cfr. 0.1.5.2, 0.1.5.3). Le stesse Linee Guida sono oggetto di una testuale ricostruzione nel paragrafo 0.4.2.
- 3- nel Quadro Progettuale (01_VR_01-b_Sia Quadro Progettuale) è descritta ampiamente la soluzione agricola, in primo luogo sinteticamente al par. 2.4.2, poi analiticamente nel capitolo 2.13 “Intervento agrario: obiettivi e scopi” e 2.16 “Progetto agronomico produttivo: uliveto superintensivo”, oltre che 2.17. Complessivamente si tratta di oltre 35 pagine.
- 4- Nel Quadro Ambientale (01_VR-01-c_SIA Quadro Ambientale) è presente un capitolo sulle ricadute agronomiche e produttive, 3.10, ed un paragrafo finale 3.19.4 sull’impegno per il paesaggio e la biodiversità.
- 5- Al progetto è allegato un “Protocollo di operatività” siglato tra Oxi Capital (proprietario di Olio Dante) ed il proponente, che dettaglia le regole di funzionamento dei due impianti (106_VR_09 Protocollo di Operatività).

Pari considerazioni possono essere avanzate rispetto al presunto carattere “faraonico” del progetto. Da ultimo, si conferma che le richieste di integrazioni delle opere di rete troveranno puntuale riscontro documentale in sede di integrazione, fermo restando quanto sopra segnalato in merito all’avvenuta esclusione del Comune di Tarquinia dalla realizzazione delle opere di progetto per le ragioni sopra indicate.

6 – Pareri del comune di Piansano

6.1 Considerazioni

Il parere del comune di Piansano, prot. 3465 emesso il 6 luglio 2023, elenca i progetti già presenti sul territorio e quelli autorizzati, o in completamento delle relative procedure, e dichiara laconicamente che “l’impianto in oggetto va ad aggiungersi a quelli più sopra elencati”.

Per tale circostanza l'amministrazione ritiene che il territorio comunale (2.645 ha) con bassa densità abitativa (1.938 abitanti) sia non sostenibile.

L'impianto è quindi valutato "nel suo complesso" (ovvero senza entrare nel merito di assetto e qualità) tale da trasformare "il paesaggio rurale in paesaggio dell'energia".

6.1.1 – Controdeduzioni

Pur comprendendo pienamente la posizione del comune agricolo di Piansano, che si vede interessato negli ultimi anni da notevoli iniziative di produzione energia elettrica da rinnovabili, si ritiene di osservare quanto segue:

- 1- È del tutto evidente che alcuni particolari territori saranno nei prossimi anni interessati dalla maggiore parte della nuova potenza di energia elettrica da fonti rinnovabili, indispensabile per garantire l'equilibrio climatico e l'indipendenza energetica europea. Ciò è particolarmente evidente nel caso di territori caratterizzati da fattori naturali favorevoli, da bassa densità abitativa e da adeguate infrastrutture sotto il profilo elettrico.
- 2- La scrivente non ignora che, in ragione della compresenza di tali fattori sopra menzionati, il territorio del Comune in questione è interessato dalla presenza di diversi impianti FER già realizzati o comunque autorizzati. Di tali circostanze la scrivente ha infatti tenuto debitamente conto nella redazione della proposta in oggetto, che è stata strutturata con l'obiettivo di minimizzare, per quanto possibile, gli impatti sull'ambiente e sul territorio, in linea con la strategia di sostenibilità che contraddistingue il gruppo Statkraft. Si rinvia, in proposito, all'elaborato *22_VT_10_Interferenze con altri impianti Esistenti*, in cui sono illustrati gli impatti cumulativi dell'iniziativa in questione con altre presenti sul territorio, nonché agli elaborati *12_VR_08_Relazione progetto del verde*, *32_VT_20_Progetto di Mitigazione_Planimetria Generale*, che evidenziano le misure di mitigazione proposte, rispetto alle quali la scrivente dichiara sin d'ora la propria apertura ad ogni costruttivo confronto.
- 3- Con riferimento a quanto affermato in merito all'impatto del progetto sul territorio, alla sottrazione di superfici agricole ed alla trasformazione del paesaggio rurale in "paesaggio dell'energia", preme inoltre segnalare alla scrivente che il progetto in questione non si configura come impianto fotovoltaico a terra di tipo "tradizionale", bensì quale impianto "agrivoltaico", che coniuga la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con il

contestuale svolgimento dell'attività agricola, consentendone la prosecuzione. In quanto tale, come anche più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lecce n. 248/2022 e n. 1586/2022 e, da ultimo, Consiglio di Stato n. 8029/2023), gli impianti agrivoltaici costituiscono non una "specie" di impianto fotovoltaico, ma una nuova tecnologia che, pur condividendo con gli impianti fotovoltaici la comune base di partenza (ossia la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), si discosta largamente da questi ultimi, e non può pertanto essere valutata alla stregua degli stessi parametri.

- 4- D'altra parte, e con specifico riferimento all'inserimento degli impianti fotovoltaici nel territorio, occorre considerare che il paesaggio non è mai stato un dato fisso ed immutabile, ma piuttosto un'interfaccia complessa tra le caratteristiche stabili di natura geografica (topologia, geologia, climatologia, assetti naturali) e l'insieme delle attività svolte (in termini di esigenze, necessità, relazioni, ma anche valori e cultura che queste influenzano insieme alla percezione, cfr. Turri, 1998³; Palang, Fry, 2003⁴; Castiglioni, 2011⁵). Ciò implica necessariamente che lo stesso sia impiegato da soggetti diversi per diversi obiettivi, e non esclusivamente dai soggetti residenti.
- 5- Il territorio si trasforma sempre al mutare di queste esigenze. Il territorio ed il paesaggio pianesano solo pochi anni fa era interessato da un tipo di agricoltura completamente diversa da quella, mediamente piuttosto povera, attuale e, di conseguenza, era ricco di arbusti, piante di olivo, colori ed odori che oggi si sono persi. Il progetto, sotto questo profilo, potrebbe addirittura essere considerato un'operazione di restauro.
- 6- In questa prospettiva, l'attuale transizione energetica verso l'uso delle fonti rinnovabili sta profondamente mutando i paesaggi europei e, in particolare, numerosi studi ne hanno investigato la dimensione spaziale⁶ al fine di capirne le implicazioni geografiche, dando vita a "landscape studies" che si focalizzano sul concetto di "**paesaggio dell'energia**" ("landscape of energy"). Sull'esistenza di "paesaggi dell'energia" si è di recente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Salerno n. 1556/2023), di fatto riconoscendone la

³ - Turri E. 1998, *Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato*, Marsilio, Venezia.

⁴ - Palang H., Fry G. (eds.) 2003, *Landscape Interfaces. Cultural heritage in changing landscapes*, Kluwer Academic Publishers, 3-ss, Dordrecht

⁵ - Castiglioni B. 2011, *Paesaggio e percezione: un binomio antico, nuove prospettive, questioni aperte*, in Anguillari E., Ferrario V., Gissi E., Lancerini E., *Paesaggio e benessere*, Franco Angeli, Milano, pp. 34-45

⁶ - Bridge G., Bouzarovski S., Bradshaw M., Eyre N. 2013, *Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy*, «Energy Policy», 53, pp. 331-340.

valenza e la portata nella valutazione del corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e della compatibilità degli stessi con il contesto di riferimento.

- 7- E' quindi evidente che l'alterazione visiva dovuta all'inserimento di nuovi 'oggetti' (inclusi gli impianti alimentati da fonti FER) è destinata con il tempo a rimarginarsi, man mano che il nuovo paesaggio diviene familiare. In fondo tutto il nostro paesaggio, ogni città, tutte le aree commerciali, industriali, le strade e ferrovie, i tralicci, ed ogni cosa che serve alla nostra vita prima non c'era (e, ancora prima, neppure le masserie storiche, i muretti a secco, le opere idrauliche di sistemazione agraria, le stesse pianure irrigue, esistevano).
- 8- D'altra parte, il Pniec dichiara chiaramente (cfr. p.126⁷) che **“Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi.** Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
- 9- Al netto della procedura di definizione delle “Aree idonee” previsti dall'emanando Decreto Interministeriale prima citato, il terreno interessato dal progetto è in area **“Agricola di Continuità”**, che, come già illustrato, è **dichiarata “Compatibile”** dal PTPR.

Dunque, la trasformazione del paesaggio rurale in “paesaggio dell'energia”, correttamente indicato dal parere comunale, è da una parte inevitabile, dall'altra normale (nel senso che è sempre stato il territorio anche un 'paesaggio dell'energia' solo che vi siamo abituati⁸).

⁷ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

⁸ - Ad esempio, l'attuale paesaggio di Piansano è attraversato da strade asfaltate di una certa dimensione, forma, sezione che presumono l'esistenza di una mobilità individuale di massa la quale è resa possibile dalla rete di trasporto dei carburanti a livello-mondo. Quindi è determinata da un “paesaggio dell'energia”. Nello stesso modo, la conformazione dei lotti agricoli, la loro dimensione, la stessa orografia (lontanissima dall'essere ‘naturale’), l'assenza quasi totale di boschi, di alberi sparsi, di barriere frangivento e delle stesse vie d'acqua con vegetazione ripariale, sono il prodotto diretto dell'impiego in agricoltura di mezzi d'opera di grande potenza, alimentati da carburanti fossili trasportati da altre parti del mondo, e del massivo impiego di fertilizzanti. Ma anche, indirettamente, dall'esistenza di mercati interconnessi ancora

Quel che non è possibile impedire è la creazione di un *nuovo* “paesaggio dell’energia”, perché questa sta cambiando. Ciò che si può fare è, da una parte, individuare i territori più adatti (e per il PTPR quello di Piansano è un territorio adatto), dall’altra, gestire progettualmente la transizione.

E’ ciò che il progetto tenta di fare così come ampiamente descritto negli elaborati presentati al MASE ai quali si rimanda per tutti gli opportuni approfondimenti.

dai regimi energetici. Ancora cinquanta o settanta anni fa il paesaggio era profondamente diverso, e lo era prima dell’immissione in agricoltura del regime energetico fossile (tra l’inizio del secolo XX e il primo e secondo dopoguerra via via accelerando).

7 - Conclusioni

Nel presente documento di controdeduzioni è stato dato riscontro, nel modo più ampio possibile, alle osservazioni ricevute durante il procedimento di VIA. Si tratta, in generale, di considerazioni che aiutano la proponente a comprendere meglio le esigenze del territorio e le sue specifiche sensibilità. Riservando le integrazioni puntuali alla risposta unitaria da fornire nell'ambito del procedimento, a seguito delle eventuali richieste in tal senso di MIC e MASE, la scrivente ha ritenuto di assicurare l'Arco Caccia che il territorio sottratto, anche dal cumulo di tutti progetti, prevedibili nei prossimi sette anni, è molto limitato e di gran lunga inferiore al limite di legge. Parimenti, che i temuti effetti di riflessione sono marginali e contenuti dalla presenza, ovunque, di specie arboree (nell'interfila dei pannelli e nella mitigazione e compensazione di bordo).

La regione Lazio segnala erroneamente la necessità di autorizzazione paesaggistica (non dovuta come compiutamente argomentato al punto 3.1.1), e la presenza di alcuni finanziamenti rispetto ai quali si rimanda a quanto sopra osservato.

Il Comune di Montalto di Castro e quello di Tarquinia, in pareri praticamente identici, argomentano verso il progetto in modo altamente difensivo. Tuttavia, come sopra segnalato, si evidenzia che l'iniziativa ha uno specifico investitore agricolo, un progetto definito anche economicamente nei dettagli, che risponde analiticamente alle Linee Guida, la cui mitigazione è stata progettata da professionisti del settore, in grande dettaglio e con esatta individuazione di tutte le specie e della loro precisa collocazione e numero.

Da ultimo, il comune di Piansano, direttamente interessato dall'impianto (se pure da una sua metà), ha segnalato la grande concentrazione di impianti in progetto sul suo territorio e la conseguente trasformazione del "paesaggio rurale in paesaggio dell'energia". Questo è sempre avvenuto e sempre avverrà, sta avvenendo ed è inevitabile oltre che opportuno. Si può solo *farlo bene e nei luoghi giusti* (e per il PTPR questo lo è).

Nel tentativo di venire incontro alle esigenze dei territori e di rispondere concretamente alle considerazioni espresse dagli enti, la scrivente incoraggia l'apertura di un dialogo con gli enti interessati per confrontarsi sulle misure di mitigazione e di compensazione, laddove necessarie. La

creazione di valore e la minimizzazione delle esternalità negative nei territori sono punti imprescindibili della strategia di sviluppo di Statkraft.

Direzione Provinciale di VITERBO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 15/11/2023 Ora 13:37:44
Pag. 1 - Fine

Ispezione telematica

Ispezione n. T208716 del 15/11/2023

per immobile

Richiedente RCCGRG

Dati della richiesta

Immobile : Comune di CELLERE (VT)
Tipo catasto : Terreni
Foglio : 7 - Particella 20 / 21
Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal 01/04/1987 al 14/11/2023

Elenco immobili

Comune di CELLERE (VT) Catasto Terreni

1. Sezione urbana - Foglio 0007 Particella 00020 Subalterno -

Elenco sintetico delle formalità

-
1. TRASCRIZIONE del 10/06/2022 - Registro Particolare 7750 Registro Generale 9749
Pubblico ufficiale CAMMARANO ERMANNO Repertorio 9688/6443 del 08/06/2022
ATTO TRA VIVI - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
 2. TRASCRIZIONE del 20/04/2023 - Registro Particolare 5103 Registro Generale 6316
Pubblico ufficiale ANASTASIO MARIA SVEVA Repertorio 1404/1112 del 18/04/2023
ATTO TRA VIVI - AFFRANCAZIONE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Catasto terreni
Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/11/2023



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 15/11/2023

Dati identificativi: Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio **7** Particella **21**

Partita: **1797**

Classamento:

Particella divisa in **2** porzioni

Totali particella:

Redditi: dominicale **Euro 344,19**

agrario **Euro 134,68**

Superficie: **58.050** m²

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle eventuali deduzioni indicate in tabella

Porzione	AA	AB
Reddito dominicale	Euro 344,11	Euro 0,08
Reddito agrario	Euro 134,65	Euro 0,03
Deduzioni	-	-
Superficie m ²	57.939	111
Qualità	SEMINATIVO	PASCOLO ARB
Classe	3	U

> Intestati catastali

> 1. MOSCATELLI Giancarlo (CF MSCGCR46B06G571V)

nato a PIANSANO (VT) il 06/02/1946

Diritto di: Proprietà per 1/1 Regime: bene personale

> Dati identificativi

 dall'impianto

Impianto meccanografico del 01/10/1971

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**
Foglio **7** Particella **21**

> **Dati di classamento**

 dall'impianto al 16/12/2021

Impianto meccanografico del 01/10/1971

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**
Foglio **7** Particella **21**
Redditi: dominicale **Euro 344,77 Lire 667.575**
 agrario **Euro 134,91 Lire 261.225**

Particella con qualità: **SEMINATIVO** di classe **03**
Superficie: **58.050 m²**

Partita: **1797**

 dal 16/12/2021

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**
Foglio **7** Particella **21**
Particella divisa in **2** porzioni
Totali particella:
Redditi: dominicale **Euro 344,19**
 agrario **Euro 134,68**
Superficie: **58.050 m²**

Partita: **1797**

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle eventuali deduzioni indicate in tabella

Porzione	AA	AB
Reddito dominicale	Euro 344,11	Euro 0,08
Reddito agrario	Euro 134,65	Euro 0,03
Deduzioni	-	-
Superficie m ²	57.939	111
Qualità	SEMINATIVO	PASCOLO ARB
Classe	3	U

TABELLA DI VARIAZIONE del 05/06/2021 Pratica n. VT0065656 in atti dal 16/12/2021 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262 (n. 65656.1/2021)

Annotazioni: variazione culturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni (anno 2021) - eseguita a seguito di dichiarazione resa il 05/06/2021 all'organismo pagatore agea con la domanda agea.adu.2021.0320916 (scheda validazione/ fascicolo prot. n. agea.caa6367.2021.0000845)

➤ Storia degli intestati dell'immobile

Dati identificativi: Immobile attuale - Comune di CELLERE (C447) (VT) Foglio 7 Particella 21

➤ 1. ASDRUBALI Fulvia ; Ved De Simoni

1. Impianto meccanografico del 01/10/1971

📅 dall'impianto al 24/10/1981
Diritto di: Livellario (deriva dall'atto 1)

➤ 2. COMUNE DI CELLERE

📅 dall'impianto al 18/04/2023
Diritto di: Diritto del concedente (deriva dall'atto 1)

➤ 1. MOSCATELLI Giancarlo

📅 dal 24/10/1981 al 18/04/2023
Diritto di: Livellario (deriva dall'atto 2)

2. Atto del 24/10/1981 Pubblico ufficiale ORZI T Sede MONTEFIASCONE (VT) Repertorio n. 49187 - UR Sede VITERBO (VT) Registrazione n. 8861 registrato in data 10/11/1981 - Voltura n. 5182 in atti dal 02/07/1982

➤ 1. MOSCATELLI Giancarlo

📅 dal 18/04/2023
Diritto di: Proprieta' per 1/1 Regime: bene personale (deriva dall'atto 3)

3. Atto civile ATTO NOTARILE PUBBLICO del 18/04/2023 Pubblico ufficiale ANASTASIO MARIA SVEVA Sede ROMA (RM) Repertorio n. 1404 - AFFRANCAZIONE Voltura n. 6374.1/2023 - Pratica n. VT0032880 in atti dal 20/06/2023

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Catasto terreni

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/11/2023



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 15/11/2023

Dati identificativi: Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio 7 Particella 20

Classamento:

Particella divisa in 2 porzioni

Totali particella:

Redditi: dominicale **Euro 10,89**

agrario **Euro 4,28**

Superficie: **2.640 m²**

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle eventuali deduzioni indicate in tabella

Porzione	AA	AB
Reddito dominicale	Euro 10,23	Euro 0,66
Reddito agrario	Euro 4,00	Euro 0,28
Deduzioni	-	-
Superficie m ²	1.723	917
Qualità	SEMINATIVO	PASCOLO ARB
Classe	3	U

> Intestati catastali

➤ 1. MOSCATELLI Giancarlo

Diritto di: Proprieta' per 1/1 Regime: bene personale

> Dati identificativi

dall'impianto

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio 7 Particella 20

Impianto meccanografico del 01/10/1971

> Dati di classamento

dall'impianto al 08/03/2007

Impianto meccanografico del 01/10/1971

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio **7** Particella **20**

Redditi: dominicale **Euro 0,82 Lire 1.584**
agrario **Euro 0,41 Lire 792**

Particella con qualità: **PASC CESPUG** di classe **U**
Superficie: **2.640 m²**

Partita: **1797**

dal 08/03/2007 al 17/12/2021

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio **7** Particella **20**

Redditi: dominicale **Euro 15,68**
agrario **Euro 6,14**

Particella con qualità: **SEMINATIVO** di classe **03**
Superficie: **2.640 m²**

TABELLA DI VARIAZIONE del 08/03/2007 Pratica n. VT0046249 in atti dal 08/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 8169.1/2007)

Annotazioni: variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualità dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

dal 17/12/2021

Immobile attuale

Comune di **CELLERE (C447) (VT)**

Foglio **7** Particella **20**

Particella divisa in **2** porzioni

Totali particella:

Redditi: dominicale **Euro 10,89**
agrario **Euro 4,28**

Superficie: **2.640 m²**

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle eventuali deduzioni indicate in tabella

TABELLA DI VARIAZIONE del 05/06/2021 Pratica n. VT0066800 in atti dal 17/12/2021 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262 (n. 66800.1/2021)

Annotazioni: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni (anno 2021) - eseguita a seguito di dichiarazione resa il 05/06/2021 all'organismo pagatore agea con la domanda agea.adu.2021.0320916 (scheda validazione/ fascicolo prot. n. agea.caa6367.2021.0000845)

Porzione	AA	AB
Reddito dominicale	Euro 10,23	Euro 0,66
Reddito agrario	Euro 4,00	Euro 0,28
Deduzioni	-	-
Superficie m ²	1.723	917
Qualità	SEMINATIVO	PASCOLO ARB
Classe	3	U

➤ Storia degli intestati dell'immobile**Dati identificativi:** Immobile attuale - Comune di CELLERE (C447) (VT) Foglio 7 Particella 20**➤ 1. ASDRUBALI Fulvia ; Ved De Simoni**

1. Impianto meccanografico del 01/10/1971

 dall'impianto al 24/10/1981
Diritto di: Livellario (deriva dall'atto 1)**➤ 2. COMUNE DI CELLERE** dall'impianto al 18/04/2023
Diritto di: Diritto del concedente (deriva dall'atto 1)**➤ 1. MOSCATELLI Giancarlo** dal 24/10/1981 al 18/04/2023
Diritto di: Livellario (deriva dall'atto 2)**➤ 1. MOSCATELLI Giancarlo** dal 18/04/2023
Diritto di: Proprieta' per 1/1 Regime: bene personale (deriva dall'atto 3)

2. Atto del 24/10/1981 Pubblico ufficiale ORZI T Sede MONTEFIASCONE (VT) Repertorio n. 49187 - UR Sede VITERBO (VT) Registrazione n. 8861 registrato in data 10/11/1981 - Voltura n. 5182 in atti dal 02/07/1982

3. Atto civile ATTO NOTARILE PUBBLICO del 18/04/2023 Pubblico ufficiale ANASTASIO MARIA SVEVA Sede ROMA (RM) Repertorio n. 1404 - AFFRANCAZIONE Voltura n. 6374.1/2023 - Pratica n. VT0032880 in atti dal 20/06/2023

*Visura telematica**Tributi speciali: Euro 0,90*